

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 marzo 2011

Modifiche degli allegati al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, di attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana. (11A04201)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Vista la direttiva della Commissione 14 agosto 2009, n. 2009/106/CE, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Visto, in particolare, l'art. 1 della direttiva 2009/106/CE, che apporta modifiche alla direttiva 2001/112/CE nell'allegato I e aggiunge il nuovo allegato V;

Visto, inoltre, l'art. 2 della direttiva 2009/106/CE, che stabilisce al 1° gennaio 2011 la decorrenza delle modifiche apportate alla direttiva 2001/112/CE;

Considerata la necessita' di recepire nell'ordinamento le modifiche apportate dalla direttiva 2009/106/CE alla direttiva 2001/112/CE;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ed in particolare l'art. 13, che regola l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia' recepite, secondo cui alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale e' data attuazione con decreto del Ministro competente per materia, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento tecnico del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, in considerazione delle intervenute modifiche alla direttiva 2001/112/CE;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato I, punto 2, secondo capoverso, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, dopo le parole «ai sensi del punto 1.» sono aggiunte le seguenti: «All'allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta da concentrato.».

2. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' aggiunto l'allegato V, riportato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: Romani

 ALLEGATO V al D. lgs. 21 maggio 2004, n. 151
 (previsto dall'allegato I, punto 2)

Nome comune del frutto	Nome botanico	Valori Brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita
Mela (*)	Malus domestica Borkh.	11.2
Albicocca (**)	Prunus armeniaca L.	11.2
Banana (**)	Musa sp.	21.0
Ribes nero (*)	Ribes nigrum L.	11.6
Uva (*)	Vitis vinifera L. or hybrids thereof	15.9
	Vitis labrusca L. or hybrids thereof	
Pompelmo (*)	Citrus x paradise Macfad.	10.0
Guava (**)	Psidium guajava L.	9.5
Limone (*)	Citrus limon (L.) Burm.f.	8.0
Mango (**)	Manifera indica L.	15.0
Arancia (*)	Citrus sinensis (L.) Osbeck	11.2
Frutto della passione (*)	Passiflora edulis Sims	13.5
Pesca (**)	Prunus persica (L.) Batsch var. persica	10.0
Pera (**)	Pyrus communis L.	11.9
Ananas (*)	Ananas comosus (L.) Merr.	12.8
Lampone (*)	Rubus idaeus L.	7.0
Amarena (*)	Prunus cerasus L.	13.5
Fragola (*)	Fragaria x ananassa Duch.	7.0
Mandarino (*)	Citrus reticulata Blanco	11.2

Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell'elenco che precede, il livello Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato. Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all'acqua a 20/20 °C.

Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell'acidità).

Per quanto riguarda il ribes nero, la guaiava, il mango e il frutto della passione, i valori Brix minimi si applicano solo al succo di frutta ricostituito e alla purea di frutta ricostituita prodotti nella Comunità.